

# **TI\_GERICHTE 36.2016.78 vom 10. Oktober 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2016.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2016.78)

FR: TI\_GERICHTE 36.2016.78 du 10 octobre 2016

IT: TI\_GERICHTE 36.2016.78 del 10 ottobre 2016

## **Regeste**

Richiesta di assistenza giudiziaria in ambito amministrativo respinta non essendone dati i presupposti. La ricorrente poteva sia agire da sola sia far capo ad un'associazione che fornisce gratuitamente consigli giuridici e con la quale era già in contatto

## **Erwägungen**

### **E. 2**

lett. c LAMal la LPGA non è applicabile alle riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66. Secondo l'art. 24 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) il diritto alla riduzione dei premi per le categorie di assicurati definite dalla LAMal è stabilito dalla LCAMal stessa. L'art. 25 cpv. 1 LCAMal prevede che la riduzione dei premi è corrisposta tramite presentazione di un'istanza scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1. Per l'art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. E' applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm). L'assistenza giudiziaria è retta dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 15 marzo 2011 (LAG). Per l'art. 2 LAG l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all'esenzione dalle tasse e spese processuali, all'ammissione al gratuito patrocinio. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LAG l'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. Per l'art. 3 cpv. 3 LAG essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante. L'art. 13 LAG prevede che per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d'ufficio. Per l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Il gratuito patrocinio comprende l'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, l'esenzione dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 CPC). Per l'art. 119 CPC l'istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L'istante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell'istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il

giudice decide sull'istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). 2.2. In concreto la procedura amministrativa è gratuita, per cui la richiesta di assistenza giudiziaria può essere intesa unicamente quale domanda di gratuito patrocinio. A questo proposito la dottrina rammenta che, oltre all'indigenza ed alla probabilità di esito favorevole, occorre esaminare anche se la rappresentanza di un legale è necessaria (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 117, pag. 471 e n. 11 e seguenti ad art. 118 pag. 478 e seguenti). L'intervento di un patrocinatore deve apparire indispensabile. Ciò è il caso quando la persona assicurata non può procedere da sola per difendere i propri interessi in maniera appropriata e completa (DTF 130 I 180, consid. 2.2). Inoltre il patrocinatore non deve necessariamente essere un avvocato, poiché l'art. 118 cpv. 2 lett. c CPC fa riferimento ad un "patrocinatore" (cfr. Tappy, op. cit., n.11 ad art. 118). La necessità di un patrocinatore dipende dalla complessità e dall'importanza della causa, ma anche dalle norme di procedura applicabili (necessità di prese di posizione soggette ad un certo formalismo, applicazione o meno del diritto d'ufficio, accertamento dei fatti d'ufficio o meno, ecc.; cfr. DTF 130 I 180). L'applicazione del principio inquisitorio permette di norma più facilmente di agire soli (cfr. 125 V 32 consid. 4b; 122 I 8 consid. 2f; sentenza 8C\_463/2007 del 28 aprile 2008; cfr. Tappy, op. cit., n.11 ad art. 118), pur non escludendo a priori la necessità di far capo ad un patrocinatore, segnatamente se la procedura può portare un grave danno alla persona assicurata. Soggettivamente occorre pure tener conto della personalità del richiedente, ossia l'età, la formazione, la sua più o meno grande familiarità con la pratica giudiziaria, ecc. (DTF 128 I 225, consid. 2.5.2; DTF 125 V 32, consid. 4b; cfr. Tappy, op. cit., n.11 ad art. 118). Va qui rammentato che nell'ambito delle assicurazioni sociali e meglio della procedura retta dalla LPGa, l'art. 37 cpv. 1 LPGa, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200). Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGa, l'art. 37 cpv. 4 LPGa utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, ad art. 37, n. 35, p. 530). Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGa (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 37, p. 530). La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest'ultimo, ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e

giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“E ine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008). 2.3. In concreto, non vi è alcun motivo per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio. Il caso è infatti semplice. Si trattava unicamente di far presente all’amministrazione, in un caso retto dal principio inquisitorio, di non aver convissuto stabilmente con il proprio compagno. Il medesimo legale, nell’ambito del reclamo contro la decisione formale che ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, se da una parte ha affermato di aver sollevato lui stesso la questione dell’assenza di convivenza stabile, dall’altra ha ammesso che è stata l’amministrazione (nell’ambito del principio inquisitorio) a chiedergli di produrre la documentazione atta a comprovare questa circostanza (doc. 20 pag. 2. “[...] Tale argomentazione si è per finire rilevata decisiva per l’accoglimento del gravame, prova ne sia che, ricevuta la mia opposizione del 01.10.2015, il Vostro signor \_\_\_\_\_ mi ha contattato telefonicamente per chiedermi della documentazione supplementare atta a comprovare tale assunto, documentazione che è Vi è poi stata da me trasmessa il 27.11.2015 [...]”). Con scritto del 27 novembre 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa la dichiarazione della madre, precisando che essa è stata allegata “ come da intercorsi colloqui telefonici con il Vostro signor \_\_\_\_\_ [...] ” (doc. 14). In seguito alla trasmissione di questo documento, la Cassa ha accolto le doglianze dell’assicurata ed ha ripristinato il diritto al sussidio. Va qui evidenziato che nel complemento del 1° ottobre 2015 prodotto dall’avv. RA 1, al reclamo che l’assicurata aveva presentato il 10 agosto 2015 (doc. 13), vi sono essenzialmente contestazioni in merito alla poca chiarezza del formulario di richiesta del sussidio, alla buona fede dell’interessata ed alla prescrizione della richiesta sulla base dell’art. 25 LPG. Per quanto concerne l’aspetto della convivenza figura unicamente la frase secondo cui “ la mia cliente riferisce che già all’epoca la convivenza con il signor \_\_\_\_\_ risultava tutt’altro che stabile, nella misura in cui la coppia attraversava pressoché regolarmente dei gravi momenti di crisi che hanno fatto sì che ella abbia lasciato l’abitazione di \_\_\_\_\_ a più riprese ”, senza che sia stato citato alcun articolo della LCAMal o del regolamento relativo a questo aspetto. Si tratta, come emerge dalla citata locuzione, di una circostanza riferita dalla medesima assicurata (“ la mia cliente riferisce ”), la quale, di conseguenza, avrebbe potuto sollevarla autonomamente. A comprova che l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di specie non era necessario, va pure rilevato che l’interessata, al reclamo del 10 agosto 2015,

ha allegato una dichiarazione dell' " \_\_\_\_\_ " relativa al cambiamento di domicilio da fine luglio 2015, che aveva permesso l'accoglimento della richiesta del sussidio per il periodo da agosto a dicembre 2015. L' \_\_\_\_\_ è un ufficio di orientamento giuridico, sociale e educativo, con particolare riferimento alle problematiche familiari, alla separazione e al divorzio; il servizio è gratuito (cfr.: \_\_\_\_\_). L'interessata, essendosi già indirizzata al medesimo consultorio per ottenere la dichiarazione secondo cui aveva affittato una camera presso la struttura \_\_\_\_\_, avrebbe di conseguenza potuto chiedere, gratuitamente, di essere aiutata anche nella gestione della causa in esame, la quale, come detto, necessitava semplicemente di comunicare l'assenza della stabilità della convivenza con il proprio compagno (sentenza 8C\_911/2015 del 3 febbraio 2016, consid. 4.4; sentenza 8C\_931/2015 del 23 febbraio 2016, consid. 5.3; cfr. DTF 132 V 200 consid. 4). In un ambito come quello dei sussidi di cassa malati, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi, l'intervento di un avvocato già in sede amministrativa, non è necessario. Nel preciso caso di specie non si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di far presente all'amministrazione le difficoltà relazionali e l'assenza di una stabilità nella convivenza. La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può di conseguenza essere ammessa. La domanda, essendo l'impugnativa presentata innanzi al TCA manifestamente priva di esito favorevole per i motivi appena esposti, non può neppure essere accolta per la procedura ricorsuale (art. 61 lett. f LPGa). 2.4. L'insorgente, oltre a richiamare l'intero incarto dall'IAS, prodotto con la risposta di causa, chiede il proprio interrogatorio/deposizione, nonché l'audizione testimoniale dell'avv. RA 1 (doc. I). Il TCA rileva che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C\_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). In concreto, non essendo stata presentata una " domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica " (l'assicurata ha chiesto genericamente il suo interrogatorio/deposizione [cfr. doc. I]), questo TCA rinuncia all'audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di " vegliare alla parità delle armi [...] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU " non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico). Inoltre questo Tribunale non intravede ragioni per assumere ulteriori prove e nemmeno per sentire quale teste l'avv. RA 1. L'incarto prodotto dalla Cassa e gli atti trasmessi dalla ricorrente sono completi ed esaustivi e non necessitano di complementi. Alla luce delle motivazioni indicate al consid. 2.3, non occorre del resto procedere con altri accertamenti, poiché approfondimenti fattuali risultano superflui. Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das  
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,  
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e  
pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA  
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib  
229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce  
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in  
precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344  
consid. 3c e riferimenti).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.